Civile Ord. Sez. 6 Num. 10725 Anno 2021

Presidente: LUCIOTTI LUCIO
Relatore: CATALDI MICHELE
Data pubblicazione: 22/04/2021

ORDINANZA

sul ricorso 33496-2019 proposto da:

IMMOBILIARE PORTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GARGANO 26, presso lo studio dell'avvocato CAROLA CICCONETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO PASQUALE DI PAOLA;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA, in persona del Responsabile del Settore Amministrativo, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell'avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ENZA BRICCHETTI;

- controricorrente -



avverso la sentenza n. 1597/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI;

Rilevato che:

1.L' Immobiliare Porto s.r.l. propone ricorso cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 1597/02/2019, depositata il 9 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro gli avvisi di accertamento in materia di Ici (anno d'imposta 2011) ed Imu (anni d'imposta 2012 e 2013), relativi ad unità immobiliari site nel territorio del Comune di Porto Valtravaglia (VA) ed emessi da quest'ultimo ente territoriale.

Il Comune di Porto Valtravaglia si è costituito con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1.Con l'unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un «punto» decisivo della controversia, che era stato oggetto di contraddittorio tra le parti nel giudizio di merito, rappresentato dallo stato di fatto degli immobili oggetto



dell'imposizione, che sarebbero fatiscenti, inagibili ed inutilizzati da anni, come risulterebbe anche dagli strumenti urbanistici versati in atti, che li qualificano come "ruderi".

Come eccepito dal controricorrente, il motivo è inammissibile.

Invero - anche a prescindere dall'ambiguo inquadramento, nel ricorso, della circostanza di cui si lamenta l'omesso esame come "punto" della controversia, piuttosto che come "fatto"- il motivo non coglie la *ratio decidendi* espressa nella motivazione della sentenza, Infatti, come risulta dalla parte della sentenza relativa allo svolgimento del processo, la CTR ha dato atto che la questione delle condizioni fattuali di degrado degli immobili in questione, e della relativa documentazione nel piano regolatore generale, era stata oggetto dei motivi del ricorso introduttivo della contribuente, che l'aveva riproposta anche in appello.

Tuttavia, nella parte propriamente motiva della sentenza di secondo grado, la CTR ha ritenuto che tale questione non fosse dirimente nel caso di specie, a fronte della mancata impugnazione, da parte della contribuente, della rendita catastale attribuita agli stessi immobili.

Ha infatti scritto il giudice *a quo*: «Non emerge alcun profilo di illegittimità degli atti impositivi e la questione dirimente, che consente di superare ogni discussione sulla situazione di fatto degli immobili interessati dal tributo, riguarda la mancata impugnazione della rendita catastale.».

La CTR non ha quindi semplicemente omesso di esaminare la situazione fattuale degli immobili ai fini dell'accertamento nel merito dei presupposti dell'imposizione; ma ha ritenuto che tale situazione fosse irrilevante in conseguenza della mancata impugnazione della rendita catastale, che ne precluderebbe

l'apprezzamento ai fini dell'an e del quantum della stessa imposizione.

In questo modo, pertanto, il giudice d'appello ha motivato in diritto e la contribuente, al fine di censurare tale *ratio decidendi*, avrebbe dovuto eventualmente proporre ricorso per violazione o falsa applicazione delle norme che regolano le imposte in questione, ciò che non è avvenuto.

Il ricorso va quindi rigettato, in quanto «In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata.» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017).

2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2021.

A Presidente